

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 137

OGGETTO: Accordo per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria per l'acquisizione di servizi e forniture da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in nome e per conto di INPS Servizi S.p.A., ai sensi degli artt. 62, 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 settembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto l'internalizzazione del servizio di *contact center* multicanale, affidandolo alla Società SISPI S.p.A., stabilendo per la stessa, contestualmente, il cambio di denominazione in INPS Servizi S.p.A. e la definizione di un nuovo assetto di *governance*;

Tenuto conto che INPS Servizi S.p.A. è una società in-house providing interamente partecipata da INPS, il cui Statuto è stato modificato in attuazione di quanto normativamente previsto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dell'11 giugno 2021, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021;

Tenuto Conto che l'art. 4.1 del suindicato Statuto prevede che *"La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello c.d. "in house", attraverso specifici accordi di servizio. Il socio pubblico esercita sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione"*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con particolare riferimento agli artt. 62, 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per quel riguarda lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria per l'acquisizione di servizi e forniture da parte di Stazioni appaltanti qualificate a favore di Stazioni appaltanti non qualificate;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A., nella seduta del 9 aprile 2025, ha approvato il "Piano industriale di INPS Servizi S.p.A. 2025-2027", oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 16 aprile 2025;

Preso atto che in data 17 aprile 2025 la società Inps Servizi ha chiesto all'Istituto la disponibilità a svolgere la funzione di Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del d.lgs. 36/2023, con riferimento in particolare alle procedure di affidamento dei seguenti servizi:

- monitoraggio della qualità del Contact Center multicanale dell'Istituto;
- elaborazione delle buste paga -payroll- e dei servizi di consulenza del lavoro, indispensabile per la gestione economico-amministrativa del personale di Inps Servizi S.p.A.,

sulla base di una stima del valore dei succitati servizi in misura superiore ad euro 750.000,00, limite oltre il quale la stessa società *in house* non può svolgere la funzione di Stazione Appaltante e, conseguentemente, procedere all'acquisizione di servizi e forniture, attesa la qualificazione SF3 attribuitale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Preso atto che dalle interlocuzioni successivamente intervenute tra l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. è emersa da un lato la necessità di formalizzare il ruolo di Stazione appaltante di INPS nei confronti di INPS Servizi S.p.A. tramite la stipula di un accordo tra le Parti ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, dall'altro l'esigenza di attivare quanto prima le procedure sopra indicate attesa l'imminente scadenza dei relativi contratti al fine di garantire la continuità dei servizi riconducibili all'attività della citata società *in house*;

Tenuto conto che INPS risulta attualmente iscritto nell'elenco ANAC delle Stazioni Appaltanti qualificate con il massimo livello di qualificazione, in particolare livello SF1 per servizi e forniture e L1 per i lavori;

Tenuto conto che si rende, pertanto, necessario procedere alla sottoscrizione di un Accordo tra le Parti, volto a disciplinarne i rapporti in relazione allo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte di INPS in favore e per conto di Inps Servizi S.p.A., ai sensi degli artt. 62, 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, attesa la mancata qualificazione necessaria ai fini dell'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Atteso che l'Accordo in oggetto definisce la disciplina di riferimento dei rapporti tra l'INPS e INPS Servizi S.p.A. anche per quei casi in cui, al fine di garantire la piena continuità dei servizi affidati ad INPS servizi, lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. z), si renda necessario per ragioni di particolare complessità e di natura organizzativa contingente;

Atteso che le attività di committenza ausiliaria svolte dalla Direzione centrale competente dell'Istituto consistono, ai sensi della richiamata normativa, nella prestazione di supporto alle attività di committenza di INPS Servizi, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Atteso altresì che nelle fattispecie espressamente individuate INPS curerà l'esecuzione dei contratti in favore di INPS Servizi s.p.a., la quale provvederà alla nomina di un supporto al RUP e al DEC della Stazione Appaltante qualificata;

Preso atto che Inps Servizi S.p.A. si impegna a collaborare con l'Istituto per garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo e, in particolare, a fornire con le richieste di attivazione delle singole procedure di appalto l'indicazione delle coperture economico-finanziarie nonché tutte le informazioni e i documenti necessari per la gestione degli appalti;

Preso atto che resta ferma la competenza di INPS Servizi s.p.a. in materia di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi della Società, di stipulazione dei contratti aggiudicati, di pagamenti del fornitore aggiudicatario, di adesione alle convenzioni Consip nonché di gestione delle procedure di affidamenti diretti;

Preso atto che è previsto convenzionalmente un contributo a carico di Inps Servizi s.p.a. in favore dell'Istituto per le attività espletate nei limiti del rimborso delle spese vive sostenute che non potrà eccedere, per ogni singola procedura di gara, il valore pari al 2% della base d'asta;

Preso atto che l'Accordo ha decorrenza dalla data di stipula fino al conseguimento delle qualificazioni ANAC idonee a consentire l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante in autonomia da parte di Inps Servizi s.p.a., che dovrà essere tempestivamente comunicato a Inps, e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre 2027 e che alla scadenza, l'Accordo potrà essere rinnovato per un periodo pari a un triennio, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, da perfezionare anteriormente alla scadenza prevista;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'Accordo per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria relative all'acquisizione di servizi e forniture da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in favore e per conto di Inps Servizi s.p.a., ai sensi degli artt. 62, 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Accordo per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria per l'acquisizione di servizi e forniture da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in nome e per conto di Inps Servizi s.p.a., ai sensi degli artt. 62, 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale 80078750587) con sede legale in Via Ciro Il Grande, 21 - 00144 Roma, rappresentato dall'Avv. Gabriele Fava, in qualità di Presidente, di seguito anche più brevemente denominato "INPS" o "Istituto"

e

INPS SERVIZI S.P.A. (Codice Fiscale 06553251007), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, nella persona dell'Avv. Anna Maria De Santis, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, domiciliata nella qualità presso la sede della Società, di seguito anche più brevemente denominato "Inps Servizi" o "Società",

di seguito denominate congiuntamente anche come le "Parti",

Visti

-il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
-l'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto l'internalizzazione del servizio di contact center multicanale, affidandolo alla società Sispi S.p.A, stabilendo per la stessa, contestualmente, il cambio di denominazione in Inps Servizi S.p.A. e la definizione di un nuovo assetto di governance;
-il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con particolare riferimento agli articoli 62 e 63 e 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1 del medesimo decreto per quel che riguarda lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria per l'acquisizione di servizi e forniture;

Premesso che

- Inps Servizi S.p.A. è una società per azioni in-house providing interamente partecipata da INPS, il cui Statuto è stato modificato con riferimento alla denominazione, all'oggetto e agli organi sociali, – in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 – con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dell'11 giugno 2021, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021;

- secondo quanto previsto al punto 4.1 del richiamato Statuto «La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello c.d. "in house", attraverso specifici accordi di servizio. Il socio pubblico esercita sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione»;
- il Consiglio di amministrazione di Inps Servizi S.p.A., nella seduta del 9 aprile 2025, ha approvato il "Piano industriale di Inps Servizi S.p.A 2025-2027", oggetto di informativa al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 16 aprile 2025;

Tenuto conto

- che in data 17 aprile 2025 Inps Servizi s.p.a. ha chiesto all'Istituto la disponibilità a svolgere la funzione di Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del d.lgs. 36/2023, con riferimento in particolare alle procedure di affidamento dei seguenti servizi:
 - monitoraggio della qualità del Contact Center multicanale;
 - elaborazione delle buste paga-payroll e dei servizi di consulenza del lavoro, indispensabile per la gestione economico-amministrativa del personale di Inps Servizi s.p.a.,sulla base di una stima del valore dei succitati servizi in misura superiore ad euro 750.000,00, limite oltre il quale la stessa società *in house* non può svolgere la funzione di Stazione Appaltante e, conseguentemente, procedere all'acquisizione di servizi e forniture, attesa la qualificazione SF3 attribuitale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- delle interlocuzioni successivamente intervenute tra l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. da cui è emersa, da un lato, la necessità di formalizzare il ruolo di Stazione appaltante di Inps nei confronti di Inps Servizi S.p.A. tramite la stipula di un accordo tra le Parti ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, dall'altro, l'esigenza di attivare quanto prima le procedure sopra indicate, attesa l'imminente scadenza dei relativi contratti al fine di garantire la continuità dei servizi riconducibili all'attività della citata società *in house*;
- che INPS risulta attualmente iscritto nell'elenco ANAC delle Stazioni Appaltanti con il massimo livello di qualificazione, in particolare livello SF1 per servizi e forniture e L1 per i lavori;
- che le Parti concordano, pertanto, sull'esigenza di sottoscrivere un Accordo finalizzato a disciplinare i rapporti in relazione allo svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria da parte di INPS richiesta da Inps Servizi S.p.A. a causa della mancata qualificazione necessaria per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti,

alla luce delle premesse e delle anzidette considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo definisce la disciplina di riferimento dei rapporti tra l'INPS e la Società per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie, ai sensi degli artt. 62 e 63 e 3, comma 1, lett. z), Allegato I.1 del d. lgs. n. 36/2023, da parte di INPS – Stazione appaltante qualificata - in nome e per conto di Inps Servizi S.p.A. nonché in casi contraddistinti da carattere di particolare complessità e ragioni di natura organizzativa contingente.

Le attività di committenza ausiliaria svolte dalla Direzione centrale competente dell'Istituto consistono, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. z), Allegato I.1, nella prestazione di supporto alle attività di committenza di Inps Servizi, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Le parti convengono che nelle fattispecie espressamente individuate INPS curerà l'esecuzione dei contratti in favore di Inps Servizi s.p.a., la quale provvederà alla nomina di un supporto al RUP e al DEC della Stazione Appaltante qualificata. Inps Servizi S.p.A. si impegna a collaborare con l'Istituto per garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare, a fornire con le richieste di attivazione delle singole procedure di appalto l'indicazione delle coperture economico-finanziarie nonché tutte le informazioni e i documenti necessari per la gestione degli appalti.

Resta ferma la competenza di INPS Servizi s.p.a. in materia di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi della Società, di stipulazione dei contratti aggiudicati, di pagamenti del fornitore aggiudicatario, di adesione alle convenzioni Consip nonché di gestione delle procedure di affidamenti diretti.

L'individuazione dei componenti delle commissioni di gara avviene congiuntamente tra le parti.

INPS Servizi s.p.a. fornirà il supporto necessario alla Stazione appaltante in caso di controversie riguardanti le procedure di gara.

Art. 2 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di stipula fino al conseguimento delle qualificazioni ANAC idonee a consentire l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante in autonomia da parte di INPS Servizi s.p.a., che dovrà essere tempestivamente comunicato a INPS, e, in ogni caso,

alla data del 31 dicembre 2027, in linea con la durata del "Piano industriale di Inps servizi S.p.A. 2025-2027".

Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un periodo pari a un triennio, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, da perfezionare anteriormente alla scadenza prevista.

Art. 3 - Condizioni Economiche

Le Parti stabiliscono convenzionalmente un contributo a carico di Inps Servizi S.p.A. in favore dell'Istituto per le attività espletate nei limiti del rimborso delle spese vive sostenute che non potrà eccedere, per ogni singola procedura di gara, il valore pari al 2% della base d'asta.

Art. 4 – Referenti

Ai fini della corretta attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti individua un proprio Referente quale rappresentante preposto alla gestione e al coordinamento delle attività oggetto del medesimo Accordo.

Art. 5 - Risoluzione delle Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole tra le parti. In caso di mancato accordo, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 6 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni del D. lgs. n. 36/2023, del D. Lgs. n. 175/2016, alla disciplina emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla normativa comunque applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Luogo], [Data]

[Firma del Rappresentante Legale della Stazione Appaltante]

[Firma del Rappresentante Legale dell'Ente Affidante]